

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
Con sede in Oristano (OR) – C.F 9002260092

Capitolato Speciale

Per l'affidamento del Servizio di Copertura RCT/RCO dell'Ente per il triennio 2016-2018

CIG 6395939FD1

1. MASSIMALI RICHIESTI

Massimali RCT		
Responsabilità civile	€	3.000.000,00
Per sinistro	€	3.000.000,00
Per persona	€	3.000.000,00
Per animali e/o cose	€	3.000.000,00
Massimali RCO		
Per sinistro	€	3.000.000,00
Per persona	€	3.000.000,00

2. CONDIZIONI PARTICOLARI:

- a. la liquidazione di eventuali danni avverrà in Oristano e non sarà necessario in alcun momento e per alcun motivo per l'assicurato recarsi in un luogo diverso da Oristano;
- b. il pagamento del premio annuo verrà effettuato in due semestralità;
- c. termine di pagamento delle rate semestrali scadrà dopo trenta giorni dall'inizio dei due semestri;

3. L'assicurazione copre tutti i rischi derivanti dall'intera attività del Consorzio; a titolo esemplificativo e non limitativo si assicurano:

- a. I rischi derivanti dai lavori gestiti direttamente dal consorzio che riguardano l'utilizzo di diserbanti, il funzionamento di impianti elettrici per il sollevamento dell'acqua irrigua e la manutenzione ordinaria delle strade consortili.
- b. I rischi derivanti dall'impiego degli impianti di sollevamento dell'acqua (impianti idrovori) utilizzati sia per il prosciugamento che per l'irrigazione dei terreni.
- c. Per i lavori di straordinaria manutenzione, quali; esecuzione di nuovi canali, costruzione di manufatti, prefabbricati, ed altri lavori, se tali lavori venissero affidati in appalto ad imprese, l'assicurazione copre il rischio della committenza a favore del consorzio.
- d. Per il rischio derivante dall'esercizio di rogge, canali, e/o erogazione e distribuzione di acqua, compresi i danni che le rogge e i canali possono arrecare a terzi ed alle colture per allagamenti e a quelli dovuti ad errata manovra di erogazione di acqua, infiltrazione, erosioni, restando esclusi quelli dovuti a mancata capacità di assorbimento.
- e. L'assicurazione dovrà comprendere anche i danni derivanti da manufatti in genere pertinenti ad opere di canalizzazione e di distribuzione di acqua, da lavori di manutenzione e del taglio delle erbe.
- f. Per operazione di collaudo, riparazione e manutenzione presso il territorio gestito dal consorzio e/o anche presso terzi.
- g. L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato dall'RC di convegni congressi e gite anche aziendali.
- h. Per il servizio di vigilanza effettuato in proprio con guardiani anche armati e cani.
- i. Per mancata e insufficiente servizio di vigilanza e/o segnalazione di interventi di manutenzione presso canali, strade e ponti.
- l. La garanzia sarà operativa anche quando alla guida dei mezzi meccanici usati dall'assicurato siano addetti dipendenti sprovvisti dell'abilitazione prescritta sempreché si tratti di persone idonee alla conduzione dei mezzi.

- m.** Danni da inquinamento accidentale.
La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell' acqua , dell' aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualsiasi natura emesse e/o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Per questa garanzia è previsto un limite massimo di € 250.000,00 per sinistro.
- n.** Danni a cose altrui per incendio e/o esplosione.
Danni a cose altrui da incendio di cose dell' assicurato, la garanzia è prestata ai danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione scoppio di cose dell' assicurato, sono esclusi i danni alle parti murarie, del fabbricato ove ha sede l' esercizio e alle cose che l' assicurato ha in uso, consegna o deposito, questa estensione di garanzia è prestata fino ad un massimale di € 250.000,00 per sinistro.
- o.** Danni interruzione e sospensione attività.
A parziale deroga delle condizioni generali di polizza l' assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione, sospensione, mancato inizio di attività, industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizio, la stessa è operante anche per i danni derivanti dall' interruzione del servizio irriguo per cause tecniche di cui l' ente sia responsabile, per questa estensione di garanzia è previsto uno scoperto del 10% per ogni sinistro e con il massimale di € 200.000,00.
Nel caso in cui la mancata erogazione dell' acqua fosse dipesa da una rottura di una tubazione la franchigia si intende ridotta al 5%.
- p.** Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico.
La garanzia comprende i danni ai veicoli di terzi (compresi i dipendenti e/o persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, trovanti nell' ambito dell' esecuzione dei lavori nonché i danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell' ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi relativamente ai natanti i danni conseguenti al mancato uso.
- q.** Danni a cose di proprietà di terzi
L' assicurazione comprende i danni alle cose di proprietà di terzi che l' assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate nell' ambito di esecuzione dei lavori questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia di € 1.500,00 per ogni sinistro e con il massimo assicurativo di Euro 100.000,00.
- r.** Danni a cose trovanti nell' ambito di esecuzione dei lavori.
L' assicurazione comprende i danni alle cose trovanti nell' ambito di esecuzione dei lavori che per volume e peso non possono essere rimossi. Questa estensione di garanzia è prestata con un massimo indennizzo di € 100.000,00.
- s.** Danni a condutture e impianti sotterranei.
L'assicurazione comprende i danni alle condutture ad agli impianti sotterranei. Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia di € 500,00 per sinistri e con un massimo indennizzo di € 50.000,00.
- t.** Danni da cedimento o franamento del Terre.
L' assicurazione comprende i danni a cose dovute a cedimento o franamento del terreno.
Limite di indennizzo € 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo
- u.** Danni da Gestione di fabbricati e impianti.
L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile verso terzi derivante da lavori di pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati e relativi impianti, compreso gestione e manutenzione dell' impianto di riscaldamento effettuato in proprio o ceduti in appalto.
In quest' ultimo caso, la presente estensione vale per la responsabilità civile derivante all' assicurato quale committente dei lavori stessi.
- v.** RC personale dei dipendenti.
L' assicurazione vale per la responsabilità civile personale di dirigenti, quadri e dipendenti dell' assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi.
- 4.** Esclusioni. La garanzia non copre i danni:
* derivanti da cedimento, franamento, da lesioni o da crollo di briglie, dighe, barriere, argini -
* da mancata o insufficiente impermeabilizzazione dei bacini o delle opere da ritenuta -

5. Novero di terzi. Sono considerati terzi;
- I titolari e dipendenti delle imprese consorziate contribuenti
 - I dipendenti di altre ditte e limitatamente alle lesioni corporali subite che in via occasionale partecipano a lavori di carico e scarico
 - Tutti i dipendenti dell' assicurato non soggetti all' assicurazione dell' INAIL per lesioni da cui derivino la morte e l' invalidità permanente
 - Limitatamente alle lesioni corporali subite, titolari e dipendenti di altre ditte che si trovano negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, e collaudi
 - I subappaltatori e i loro dipendenti sempreché dall' evento derivino la morte o lesioni corporali gravi.
 - I committenti dei lavori formanti oggetto della presente polizza RC committenza
 - La garanzia è estesa alla responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull' assicurato nella sua qualità di committente di lavori affidati a terzi.
 - L' assicurazione dovrà essere stesa alla responsabilità civile derivante all' assicurato dall' articolo 2049 codice civile per danni involontariamente cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli in genere purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all' assicurato.
6. In caso di controversie il foro competente sarà quello dove ha sede il Consorzio.